



REGOLAMENTO CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ABBATTIMENTO DEL CARICO TASI ALLE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione del contributo per il pagamento della Tasi (Tassa servizi indivisibili) cui sono soggetti i cittadini possessori della sola prima abitazione a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d'uso o ogni altro eventuale titolo di godimento, da erogarsi secondo principi di uguaglianza ed in conformità alla vigente normativa regionale e statale.

Art. 2

Obiettivi

L'intervento di cui al presente regolamento é finalizzato a ridurre il disagio economico generato dall'obbligo del pagamento della Tasi sulla prima casa, generato da un'insufficienza del reddito tale da mettere a rischio il soddisfacimento dei bisogni primari.

A tale scopo viene preso a riferimento l'indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che tra i parametri di calcolo tiene conto del valore dell'abitazione principale e meglio risponde all'esigenza della maggiore equità fiscale possibile.

Art. 3

Destinatari

Possono accedere alla domanda del contributo i cittadini meinesi anagraficamente residenti nel Comune, titolari di prima casa di abitazione in Meina ai sensi dell'art. 1, che hanno regolarmente pagato la Tasi relativa all'anno 2015.

Art. 4

Requisiti di accesso

Possono accedere al contributo di cui al presente regolamento:

- I cittadini la cui certificazione ISEE, relativa al nucleo familiare, dell'anno precedente, indichi un valore fino a 7.500,00 Euro;
- i cittadini il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo;
- oppure, in alternativa, i cittadini che, su segnalazione con relazione dei Servizi Sociali, presentino una situazione di particolare disagio economico nell'anno in corso.

Art. 5

Presentazione della domanda.

La domanda per l'ottenimento del contributo va presentata dopo il pagamento dell'ultima rata Tasi dell'anno 2015. Viene ritenuto valido anche il pagamento effettuato in ritardo a seguito di ravvedimento operoso ma, anche in tal caso, la domanda dovrà essere comunque successiva al ravvedimento relativo a tutto l'anno di riferimento.

Allegato alla domanda da predisporre su apposito modulo fornito dal Comune dovrà essere allegata la certificazione ISEE di cui all'art. 4.

Art. 6

Erogazione del contributo

Accertati i requisiti da parte dei funzionari comunali responsabili, l'Amministrazione provvede all'erogazione del contributo nella misura del 100% dell'importo pagato della Tasi, nel termine massimo di 180 giorni dalla data del protocollo di presentazione della domanda.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 17/12/2015